



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 7451 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Giuseppe Nardone, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Tordela, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) del provvedimento di inidoneità della Commissione Attitudinale per l'accertamento dei requisiti attitudinali, Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse umane – Centro Psicotecnico, notificato il 29

marzo 2018, con il quale il ricorrente è stato escluso dalla procedura concorsuale per l'assunzione di 1.148 Allievi agenti della Polizia di Stato, pubblicato nella G.U.R.I. – 4^a Serie speciale “Concorsi ed Esami” del 26 maggio 2017”;

b) dei verbali di accertamento medico dei requisiti attitudinali;

c) di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e connesso, ancorché incognito.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da NARDONE GIUSEPPE il 28/7/2018 :

nell'ambito del ricorso principale proposto sempre avverso le medesime parti e portante il numero di R.G. 7451/2018 pendente avanti a questo ill.mo TAR

a) Del decreto della Direzione Centrale per le Risorse Umane, Ufficio Attività concorsuali, N. 333-B/12d.2.17/12217, di approvazione della graduatoria di merito e della dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per esame, per il reclutamento di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, successivamente elevati a 1182 -(aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione nella Polizia di Stato, ai sensi dell'art. 1, primo comma, lett. a) del bando dei concorsi pubblici per l'assunzione di complessivi 1148 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017, pubblicato nella G.U. - 4^a Serie speciale “Concorsi ed esami” - n. 40 del 26 maggio 2017) - pubblicata il 28 maggio 2018 sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno - supplemento straordinario n. 1/28 del 29 maggio 2018, con avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^a Serie speciale "Concorsi ed esami" del 29 maggio 2018, mai comunicato al ricorrente;

b) di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e connesso, anche di tipo endoprocedimentale e/o istruttorio, ancorché incognito.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Rilevato che non sussistono allo stato le condizioni per la concessione della chiesta misura cautelare monocratica;

Vista l'istanza di autorizzazione alla integrazione del contraddittorio relativamente all'atto di motivi aggiunti di cui al ricorso indicato in epigrafe;

Rilevato che detto atto di motivi aggiunti non è stato notificato a tutti i controinteressati;

Ritenuto, pertanto, di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei vincitori del concorso di che trattasi e degli idonei ammessi al corso, autorizzando sin d'ora la notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione di un sunto del gravame e dei successivi motivi aggiunti, degli estremi del presente provvedimento, nonché dell'indicazione degli effettivi controinteressati, incumbente da eseguirsi, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, se anteriore, del presente decreto, con deposito della relativa prova entro il termine perentorio di 10 giorni decorrenti dal primo adempimento;

P.Q.M.

Respinge l'istanza e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell'11 settembre 2018.

Ordina alla parte ricorrente di procedere alla integrazione del contraddittorio nei modi e termini di cui in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 30 luglio 2018.

Il Presidente

Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO